



ASSOCIAZIONE PRO SALUTE MENTALE VALTELLINA E VALCHIAVENNA “NAVICELLA” ODV

Sede legale: Via Carlo Cotta 1, 23017 Morbegno (SO)
C.F. 91005670145 – Tel. 344 0870767 – 339 2754019

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI in data 24 Maggio 2022

In data 14 maggio alle ore 07.00 in prima convocazione e in seconda convocazione martedì 24 maggio 2022 alle ore 17.00 presso la Sede Associazione Navicella Via Carlo Cotta 1 Morbegno (SO) si è riunita a norma dello Statuto Associativo, l'Assemblea Ordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno:

- 1) Assemblea Ordinaria Soci per variazione Statuto approvato in data 1° Luglio 2019, ai sensi della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.18244 del 30 novembre 2021.
- 2) Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea la Presidente di Navicella Gregori Tiziana, e nomina come segretario il signor Del Barba Enrico.

- La Presidente comunica che l'Assemblea è stata convocata con avviso affisso alla sede sociale nonché mediante lettera ai Soci in prima convocazione il giorno 14 maggio 2022 alle ore 7,00 e in seconda convocazione il giorno 24 Maggio 2022 alle ore 17.00.
- che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta
- che sono presenti in proprio i Soci Bianchini Onorina, Del Barba Enrico, Bosisio Luciano, Del Barba Martino, Del Barba Enrica, Luciani Giuliana, Gregori Tiziana Del Barba Matteo, Luciani Giuliana, Paulangelo Silvana Beatriz, Bongio Renata, Rinaldi Giuseppina, Pezzola Giovanni, Del Barba Sofia, Formentin M. Lucia.

- Per un totale di n. 15 Soci; che perciò l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione ai sensi dell'art.13 del vigente Statuto.

1) Punto uno dell'ordine del giorno:

Preso atto che la presente Assemblea in seduta straordinaria, il giorno 01/07/2019, ha approvato le modifiche nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Preso atto che successivamente alla data di svolgimento dell'Assemblea, le interpretazioni introdotte dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18244 del 30 novembre 2021 ha escluso la possibilità della cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti per le Associazioni del Terzo Settore.

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Provincia di Sondrio del 10 maggio 2022 prot 11134.2022 con la richiesta di modifiche sulla possibilità di cooptazione.

La Presidente quindi propone di adeguare lo Statuto alla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18244 del 30 novembre 2021 eliminando dall' art 14 il comma 6 e dell'art. 16 il comma 1 dello Statuto, la possibilità di Cooptazione dei Membri del Consiglio Direttivo.

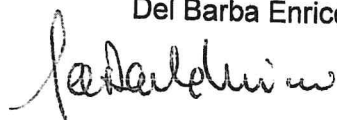
L'Assemblea approva all'unanimità lo Statuto così modificato che viene allegato alla presente deliberazione e conferisce mandato al Presidente di registrarlo e darne comunicazione alla Provincia al fine di consolidare la trasmigrazione per l'iscrizione al RUNTS come richiesto.

2).Punto due dell'ordine del giorno

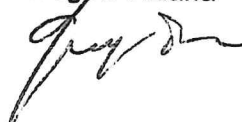
Varie ed eventuali:: Nulla

Null' altro essendoci da discutere, la Presidente Gregori Tiziana da lettura del verbale dell'Assemblea che viene approvato all'unanimità e dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria dei Soci alle ore 19.00

Il Segretario
Del Barba Enrico



La Presidente
Gregori Tiziana



3

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di
MORBEGNO

Registrazione eseguita

Li 13 GIU. 2022

N. 528 TE 3

Imposta 1

Registri 1

Sanzioni 1

Tributi 1

TOTALE ESENTE

IL FUNZIONARIO
Alessandra Conti Zanetti

Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

AI SENSI DEL D.LGS 117/2017

Art. 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

1. È costituita l'Associazione denominata "PRO SALUTE MENTALE
VALTELLINA E VALCHIAVENNA NAVICELLA ODV"

di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo
settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del d.lgs.

117/2017 Art. 32 comma 3.

2. L'ordinamento interno di tutti gli Associati, ne favorisce la partecipazione
sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di
qualsiasi natura.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Morbegno (SO)

Via Carlo Cotta n. 1 e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della Sede legale all'interno dello stesso Comune
di Morbegno (SO) non comporta modifica statutaria e può essere deliberata
dal Consiglio Direttivo, inoltre con una sua deliberazione, può trasferire la
Sede nell'ambito della stessa Regione, nonché istituire sedi e sezioni
staccate anche in altre località in Italia o all'estero.

Art. 2 - FINALITÀ

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli Associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli Associati.

Il lavoro dell'Associazione parte dalla convinzione che ciascuna persona anche con una sofferenza psichica possiede delle risorse da valorizzare.

L'Associazione crede che il benessere sia elemento fondamentale che costituisce ciascun uomo e di cui ogni uomo è al contempo costruttore, ritiene dunque sia imprescindibile la considerazione e la valorizzazione della individualità della persona all'interno di percorsi di cura, psico-sociali, socio-sanitari D.Lgs 117/2017 - Art. 4.

Art. 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale elencate

art. 5 comma1 del D. Lgs. 117/2017. Attività relative alla missione dell'Associazione: esse prevedono percorsi di formazione ed esperienze inclusive con la valorizzazione delle risorse residue di ciascuna persona.

a) **INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.

d) **EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

i) **ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE**, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Art 5 d legge 3 luglio 2017 n. 117.

w) **PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E POLITICI**, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

a) Promuovere attività formative per la conoscenza della malattia mentale e per il superamento dei pregiudizi che su essa persistono.

b) Attivare incontri informativi più in generale dedicata al territorio;
percorsi formativi finalizzati alla formazione dei Volontari;
sostegno/formazione dei famigliari affinché la loro esperienza sia riconosciuta e valorizzata.

- c) Contribuire con la sua attività alla valorizzazione delle risorse di ciascuno con la realizzazione di gruppi di Auto mutuo aiuto per familiari e utenti e la formazione nel supporto tra pari degli UFE (Utenti Familiari Esperti).
- d) Sviluppare i percorsi del fare assieme in salute mentale quale pratica e risorsa fondamentale che valorizza la responsabilità personale, la partecipazione, il protagonismo di utenti, familiari, operatori, cittadini e il coinvolgimento dei Servizi di Salute Mentale
- Questi principi e le esperienze messe in atto saranno in grado di accrescerle lo star bene di tutti; un cambio di prospettiva anche per il Volontariato in Salute Mentale.
- e) Realizzare progetti tesi a valorizzare tutti gli ambiti dell'espressività umana, esperienze espressivo/artistiche e ricreative nel campo pittorico, teatrale, di danza, musica, fotografia e altre.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

L'Associazione di Volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente, anche dei propri Associati che non svolgono attività di volontariato, nei limiti necessari al

loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari.

Salvo quanto previsto dal comma 3, le Organizzazioni di Volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6. Per l'attività di interesse generale prestata le Organizzazioni di Volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Art.33 D.lgs 117/2017.

Art. 4 - RACCOLTA FONDI

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico art. 7 del D. lgs. 117/2017.

È in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli Associati.

Art. 5 – AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano i principi e gli scopi e che siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali.
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come Associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Volontariato associate art. 32 § 3 del D. lgs. 117/2017.
3. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore Art. 32 § 1 e 1.bis del D. lgs. 117/2017.
4. I Soci si distinguono in: Soci ordinari, Soci sostenitori ed onorari.

Sono Soci ordinari: coloro i quali, avendone i requisiti, previa domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.

Sono Soci sostenitori ed onorari: le persone fisiche o giuridiche che s'interessano e partecipano alla vita ed all'attività dell'Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle finalità Statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e donazioni. All'attribuzione delle qualifiche di detti Soci sostenitori ed onorari provvede il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura di tre rappresentanti, con apposito atto, dall'Ente o dall'Istituzione interessata.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua i cui termini di importo e versamento sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata che deve essere accolta dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione; l'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'organizzazione; in caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato, il quale ha sessanta giorni dalla comunicazione, per richiedere che sia l'Assemblea a pronunciarsi in occasione della prima convocazione utile. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello statuto. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art. 6 - I DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato maggiore di età ha diritto:
- a) Di partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto in Assemblea o per delega, senza regime preferenziale per categoria di Soci e di presentare la propria candidatura agli organi sociali.
 - b) Sono escluse le partecipazioni anche temporanee alla vita dell'Associazione.
 - c) Di essere informato sulle attività promosse dall'Associazione.
 - d) Di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee.
 - e) Di recedere in qualsiasi momento.
- Inoltre gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo Art. 15 § 3 del D. lgs. 117/2017.
5. Ciascun Associato ha il dovere di:
- a) Rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli Organi sociali.
 - b) Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la

propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento od esclusione.
2. L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione.

Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'Associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto tra cui il pagamento della quota associativa annuale, o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita della qualifica di Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'Associato deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli Associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Art. 32 § 1 e Art. 17 § 3,4,5

1. L'attività di Volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai Volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei Volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 9 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei Soci.
 - b) Il Presidente.
 - c) Il Consiglio Direttivo.
 - d) L'organo di controllo nei casi previsti dalla legge.
2. Gli Organi Sociali, e l'eventuale organo di controllo se previsto, hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi, tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di esprimere un voto.
3. Agli Associati del Terzo Settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di due, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito dal regolamento interno. Art. 24 § 2 D.Lgs 117/20017.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente.
5. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati. Art. 24 § 3 D. Lgs 117/20017.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio o di un altro Organo sociale. § 5 dell'art. 2372 CC reso applicabile § 3 dell'art. 24 D.Lgs. 117/2017.

7. Sono ammessi al voto gli Associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo. Art. 24 § 1 D. Lgs. 117/2017

Art. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendo tra i propri associati.
- b) Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato.
- c) Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo.
- d) Approvare il rendiconto/bilancio d'esercizio e la relazione di missione.
- e) Approvare il bilancio sociale "nel caso di superamento delle soglie di legge" di cui all'art. 14 § 1 D. Lgs. 117/2017.
- f) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti In caso di

danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge.

g) Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio.

h) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

i) Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo.

j) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

a) Deliberare sulle modificazioni dello Statuto.

b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la liquidazione dell'Associazione.

Art. 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati,

oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 13 – VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.

3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei Soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- Art. 24 § 2 che richiamo l'Art. 2373 del CC § 2
8. Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. Art. 24 § 2 che richiama l'Art. 2373 del CC § 2
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci.
- Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di Amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Art. 26 § 7 D.Lgs. 117/2017 Circolare n. 20.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli Associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Art. 34 § 1 D. Lgs. 117/2017.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 15 – COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
 - b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri.
 - c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche.
 - d) Predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
 - e) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro il 30 maggio dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
 - f) Proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale.
 - g) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, la coerenza al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea.
 - h) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute

nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa.

- i) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci.
- j) Deliberare in merito all'esclusione di Soci.
- k) Proporre all'Assemblea Ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci.
- l) Eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti.
- m) Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non Soci.
- n) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- o) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) Istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui Coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee.
- q) Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso.

- s) Assumere ogni altra competenza, non espressamente prevista nello Statuto, necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
- t) In caso di dimissioni il nuovo Comitato Direttivo eletto 'resterà in carica Sino alla scadenza del mandato del comitato precedente e potranno essere rieletti.
- u) Fissare l'ammontare del contributo associativo.

Art. 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli Associati.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni (20) dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi, può essere rieletto e in caso di dimissioni il suo sostituto rimane in carica sino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di

terzi e in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato

a eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi

titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e privati rilasciandone

liberatorie quietanze;

- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive

riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e

Amministrativa.

- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

- Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

- In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza

del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione

successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni

sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice

Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'Associato che lo richieda.

Art. 19 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali come da art. 15 D. Lgs. 117/2017.
 - a) Libro degli Associati.
 - b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
 - c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali (se istituiti).
 - e) Libro dei Volontari contenente i nominativi degli Associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a, b, c, e, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
I libri di cui alla lettera d sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
3. I Verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 – RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) Quote Sociali.
- b) Contributi Pubblici.
- c) Contributi Privati.
- d) Donazioni e Lasciti Testamentari non destinati ad incremento del patrimonio.
- e) Rendite Patrimoniali.
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni.
- g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.
- h) Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall' Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale Prestata.
- i) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
- j) Altre entrate espressamente previste dalla legge.
- k) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 21 – SCRITTURE CONTABILI

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 § 1,2 'art.87 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 – ESERCIZIO SOCIALE

1. L'Esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre dello stesso.
2. Il Bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 Aprile.
3. Il Bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Art. 23 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti gli Associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e

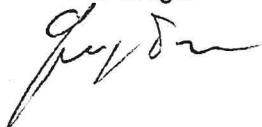
analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

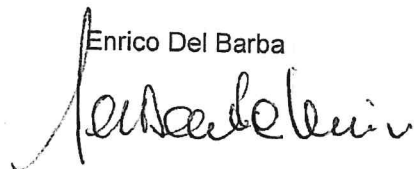
Il Presidente

Tiziana Gregori



Il Segretario

Enrico Del Barba



Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci in data 24/05/2022.